



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
EX SAQ X

Roma,

Federbio
Piazza dei Martiri, 1
40121 Bologna

E pc Membri del Comitato Consultivo per l'Agricoltura
Biologica ed Ecocompatibile

Regioni e PPAA
LORO SEDI

ICQRF
VICO
PREF
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDE

./.

Oggetto: Problematiche connesse all'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 203/2012

Si fa riferimento all'allegata richiesta di chiarimenti, prot. n. 87/12 PC/df, inoltrata alla scrivente da codesta Federazione in merito alle problematiche di cui in oggetto.

A tal proposito, in relazione ai singoli quesiti posti e tenuto conto del fatto che il regolamento in oggetto prevede che si applichino, salvo disposizioni contrarie, i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009, si fa presente quanto segue:

1. Interpretazione dell'art. 29 quinquies, comma 3, lettera a) del Reg. (CE) n. 889/08, relativo ai trattamenti termici:

Il limite di temperatura (massimo 70 °C) si applica al vino e agli altri prodotti rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 1, par. 1, lettera L del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Interpretazione dell'art. 29 quinquies, comma 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 889/08, relativo al divieto dell'eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici:

La disposizione prevista all'allegato 1A, punto 8, del Reg. (CE) n. 606/09 non si riferisce a pratiche enologiche specifiche (es. colonna di desolfurazione) bensì a qualsiasi procedimento fisico che comporta l'eliminazione di anidride solforosa.

Tuttavia questa Amministrazione, considerata l'importanza dell'argomento, inoltrerà ai servizi della Commissione UE un'apposita richiesta di chiarimento relativamente al quesito posto da codesta Federazione.

3. Interpretazione dell'art. 95, paragrafo 10 bis, lettera a) e b) del Reg. (CE) n. 889/08, relativo all'esaurimento delle scorte di prodotti vitivinicoli:

Ai fini dell'utilizzo del "logo biologico UE" nell'etichettatura delle scorte di vino prodotto fino al 31 luglio 2012, non si è ritenuto opportuno definire nel DM n. 15992 del 12 luglio 2012 in corso di pubblicazione, un elenco completo di documenti idonei a dimostrare la conformità dei processi di vinificazione al titolo II, capo 3 *bis*, del Reg. (CE) n. 889/08. Tuttavia si fa presente che eventuali autodichiarazioni fornite dall'operatore biologico relative alla conformità delle scorte detenute non possono ritenersi ammissibili.

4. Interpretazione dell'art. 95, paragrafo 10 *bis*, lettera c) e d) del Reg. (CE) n. 889/08, relativo all'esaurimento delle scorte di prodotti vitivinicoli:

Si precisa che la dicitura "da uve biologiche", senza l'utilizzo del "logo biologico UE", è ammissibile per le scorte di prodotti vitivinicoli a condizione che dal 1 agosto 2012 qualsiasi operazione di preparazione dei prodotti giacenti avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 889/08.

5. Interpretazione dell'art. 29 quater, punto 3 del Reg. (CE) n. 889/08, relativo alla disponibilità di prodotti e sostanze da materie prime biologiche (lieviti e alcuni coadiuvanti):

Si fa presente che la scrivente ha inoltrato specifica richiesta agli Organismi di Controllo italiani ed alle Autorità Competenti degli Stati Membri finalizzata alla conoscenza della disponibilità dei richiamati prodotti e sostanze da materie prime biologiche.

Qualora sarà confermata la non disponibilità di prodotti e sostanze da materie prime biologiche, si provvederà all'adozione di un apposito comunicato, come previsto dal DM n. 15992 del 12 luglio 2012 in corso di pubblicazione, per l'utilizzo degli stessi prodotti e sostanze da materie prime non biologiche.

6. Relativamente alle richieste connesse alla "certificazione di prodotti e sostanze da materie prime biologiche" e alla "realizzazione di produzioni particolari", la scrivente ha dato avvio ai necessari approfondimenti per la risoluzione delle problematiche evidenziate. Ciò comporterà anche l'opportunità di verificare le soluzioni eventualmente individuate dagli altri Stati Membri.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Piero Sanna